

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE**

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente tra

SOCIETÀ E FIDEIUSSORE

E

ATTORI

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: leasing

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE

PRELIMINARMENTE (richiamando anche tutti i documenti e la CTP di parte attrice): previa revoca della ordinanza del 13.11.2018, lo scrivente reitera la richiesta di CTU contabile (vedasi pag. 4 e segg. della propria memoria ex art. 183; VI comma n. 2 c.p.c.) per tutti i motivi esposti nei propri atti difensivi e nei verbali di causa, in considerazione degli evidenti vizi di nullità parziale del contratto di leasing per cui è causa, prendendo in considerazione, distintamente, dapprima i tassi corrispettivi pattuiti inizialmente, a cui aggiungere il canone corrisposto all'atto della sottoscrizione, la commissione di istruttoria, la commissione di incasso canone mensile, i premi assicurativi, l'indennizzo previsto in caso di risoluzione anticipata del contratto (vedasi art. 23 delle condizioni di leasing, pari all'1,498%) ed infine la commissione per il riscatto finale dovuto per l'acquisizione del bene; dall'altra parte prendendo in considerazione solo i tassi di mora pattuiti inizialmente in contratto. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della suddetta richiesta preliminare di revoca, lo scrivente chiede comunque l'accoglimento di tutte le richieste articolate in atto di citazione, nelle memorie 183 VI co nn. 1-2-3 c.p.c. nonché in tutti i propri scritti difensivi e nei verbali di causa insistendo per il loro integrale accoglimento.

PER PARTE CONVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, **IN VIA PRINCIPALE:**

- respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto totalmente infondate, sia in fatto che in diritto;

IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 6927 del 4 novembre 2020

La SOCIETÀ e il fideiussore hanno citato in giudizio la convenuta BANCA deducendo di aver stipulato con la stessa in data 3.4.2009 il contratto di locazione finanziaria – n. OMISSIS – per l’ammontare di € 302.465,00 avente ad oggetto l’immobile sito in OMISSIS e chiedevano di accertare la nullità parziale del contratto a causa del superamento del tasso soglia usura con conseguente declaratoria di nullità delle clausole con cui erano stati pattuiti gli interessi convenzionali e di mora – a cui aggiungere spese di istruttoria, costi e premi assicurativi, la penale di decadenza dal beneficio del termine, indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto- con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli interessi indebitamente corrisposti per l’ammontare di € 74.086,88, oltre al costo della polizza assicurativa e alle spese dell’istruttoria, con conseguente declaratoria ex art. 1815 c.c. di non debenza di alcun interesse, costo, spese per le rate scadute e a scadere. In via subordinata, parte attrice deduceva la violazione dell’art. 1526 c.c. e chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione degli importi versati a titolo di interessi, pari ad € 74.086,88, € 500,00 per commissione di istruttoria ed € 3.240,00 per polizza assicurativa, con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio la BANCA resistendo alle pretese avversarie e sottolineando, la legittimità dei tassi concordati, sia corrispettivi che moratori in quanto sotto soglia usura che all’epoca del contratto ammontava al 9,42% ed era stata pattuita la clausola di salvaguardia, la inapplicabilità al caso in esame dell’art. 1526 c.c. avendo le parti concordato le clausole nn. 20 e 21 delle condizioni generali di contratto che impediscono l’ingiustificato arricchimento del concedente in caso di risoluzione del contratto, concludeva per il rigetto delle domande avversarie e per la condanna per responsabilità aggravata della società attrice al pagamento dell’importo di € 10.000,00.

Concessi i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 18.6.2020 che si è svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h d.l. n. 18\2020 conv. in l. n. 27\2020, e all’esito del decorso dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. è stata pronunciata la presente sentenza.

Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di rimessione in istruttoria della causa avanzata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni al fine di disporre la CTU contabile richiesta atteso che tale CTU è superflua ai fini della decisione e a tal fine si richiama l’ordinanza emessa in data 13.11.2018 che in questa sede viene confermata.

Sempre in via preliminare va osservato che parte convenuta nel precisare le conclusioni all’udienza del 18.6.2020 non ha riproposto la domanda di condanna per responsabilità aggravata dell’attrice proposta in comparsa conclusionale e reiterata nel corso del giudizio.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità l’omessa riproposizione di una domanda o di una eccezione in sede di precisazione delle conclusioni integra una presunzione di rinuncia alla stessa, pur non potendosi escludere che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una inequivoca volontà di insistere sulla domanda o eccezione pretermessa (cfr., tra le altre, Cass., 10 luglio 2014 n. 15860 e Cass., 3 ottobre 2013 n. 22626; v. anche Cass., 5 luglio 2013 n. 16840). Ebbene, applicando alla fattispecie tali principi e tenuto conto che nelle comparse conclusionali e di replica la società convenuta non ha fatto alcun cenno alla responsabilità aggravata dell’attrice, non può che concludersi nel senso che la convenuta abbia rinunciato alla domanda di condanna dell’attrice per responsabilità aggravata in questione.

2. Pattuizione interessi corrispettivi e di mora usurari

Tanto premesso, le domande proposte dalla società e dal fideiussore sono infondate.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 6927 del 4 novembre 2020

La società attrice ha dedotto il carattere usurario sia dell'interesse corrispettivo che dell'interesse moratorio pattuiti, singolarmente considerati, senza procedere ad alcuna sommatoria tra i due interessi, con conseguente nullità delle relative pattuizioni.

In particolare, parte attrice deduce che il tasso leasing era stato pattuito al 6,907% a cui andavano aggiunti il tasso di attualizzazione per indennizzo previsto per la clausola penale ai sensi dell'art. 23 del contratto (dato dalla somma di tutti i canoni non scaduti alla data di risoluzione oltre al prezzo di acquisto finale) pari al 1,498% oltre al tasso incidenza assicurazione pari ad 1,40%, per cui l'incidenza dei costi e commissioni sul tasso corrispettivo determinava un tasso pari al 9,70% e, quindi, superiore al tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto nell'aprile 2009 che era pari al 9,42%. Tale operazione di sommare al tasso leasing i costi sostenuti per l'indennizzo previsto dalla clausola penale di cui all'art. 23 delle condizioni generali di contratto ed i costi sostenuti per l'assicurazione è infondata.

Premesso che il tasso leasing è il tasso che consente in sostanza di realizzare l'equivalenza finanziaria fra capitale erogato all'inizio del rapporto ed i successivi canoni e, quindi, propriamente è il tasso c.d. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte, non è corretto sommare al tasso leasing il tasso di attualizzazione dell'indennizzo previsto dall'art. 23 delle condizioni generali, come sostiene parte attrice, in quanto la clausola penale è irrilevante ai fini della valutazione dell'usura cd. oggettiva.

La clausola di estinzione anticipata in realtà è collegata all'esercizio di un diritto potestativo da parte dell'utilizzatore che manifesta la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale in epoca anteriore alla sua naturale scadenza, pertanto gli oneri collegati all'esercizio di tale pattuizione sono solo eventuali e non possono ricomprendersi tra i costi di erogazione del credito. Nelle Istruzioni della Banca d'Italia, laddove si è messo in evidenza che le penali poste a carico del cliente e previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini della valutazione del superamento della soglia usura (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura 2009, Sezione I par. C4 "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica" doc. 10 parte convenuta).

Si ritiene, quindi, che il carattere meramente eventuale della corresponsione di tali importi esclude di poterli considerare quali spese connesse all'erogazione del credito, rilevanti ai fini della valutazione di conformità al tasso soglia.

Quanto alla incidenza delle spese di assicurazione sulla valutazione di usurarietà della pattuizione di determinazione degli interessi corrispettivi, si osserva che le parti hanno dibattuto sulla questione delle istruzioni della Banca D'Italia applicabili al caso in esame tardivamente e, precisamente, parte convenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., mentre parte attrice nella comparsa conclusionale di replica. Al riguardo la giudicante richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8806 del 5.4.2017 dai quali emerge che nel calcolo del tasso effettivo globale occorre fare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento "in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova risulta presunta in caso di contestualità tra la spesa ed erogazione". Ne consegue che, a prescindere dalle istruzioni della Banca D'Italia, se nel caso concreto emerge un

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 6927 del 4 novembre 2020

collegamento tra l'erogazione del credito e la stipula della polizza di assicurazione il costo sostenuto deve essere considerato ai fini del calcolo del TAEG.

Nel caso in esame va osservato che secondo la prospettazione attorea il tasso di incidenza dell'1,40% delle spese di assicurazione determinerebbe, sommato al tasso leasing e al tasso di attualizzazione per l'indennizzo ai sensi dell'art. 23 il superamento del tasso soglia. Ma avendo escluso la clausola penale dal calcolo dei costi ricompresi nella valutazione di usurarietà dei tassi si deve ritenere che anche a voler sommare il costo dell'assicurazione dell'1,40% al tasso leasing del 6,907% non si supera la soglia dell'usura che, come affermato da entrambe le parti, era pari al 9,42%.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, si deve ritenere infondata la doglianza sulla natura usuraria della clausola determinativa degli interessi corrispettivi.

Evidente è anche la superfluità della CTU contabile, invocata dalla società attrice sotto il profilo esaminato.

Passando ad esaminare le censure relative alla natura usuraria della clausola di pattuizione degli interessi di mora va osservato che parte attrice si duole del fatto che il tasso di mora (Euribor 3 mesi pari al mee di aprile 2009 al 1,36% +9 punti percentuali) era stato pattuito nella misura del 10,36% e pertanto "già solo" l'interesse di mora era superiore al tasso soglia vigente nell'aprile del 2009 che era pari al 9,42% (6,28% per i leasing di importo superiore ad € 50.000,00 a cui va aggiunta la metà pari al 3,14%).

Inoltre parte attrice lamenta l'irrelevanza della pattuizione nel contratto in esame di una clausola di salvaguardia (art. 11 delle condizioni generali) che impedisca alla banca di applicare interessi di mora sui canoni non pagati superiore al tasso soglia usura vigente alla data di stipula del contratto.

Parte convenuta sia in sede di comparso di costituzione che nella perizia di parte calcola il tasso di mora applicando la maggiorazione del 2,1% al TEGM procedendo al seguente calcolo 1,5% Euribor 3 mesi + maggiorazione 9,00% = 10,50% tasso di mora applicato TEGM 6,28% TSU L 108/96 maggiorato di 2,1% = 12,570% da cui desume che il tasso mora concordato (10,50%) era inferiore al tasso soglia usura (12,57%).

La questione controversa fra le parti attiene alla modalità di calcolo del tasso soglia usura applicabile alla pattuizione degli interessi di mora atteso che parte attrice applica sia agli interessi corrispettivi che agli interessi di mora il medesimo tasso soglia usura, mentre la società convenuta fa applicazione per gli interessi di mora del diverso criterio che applica agli interessi di mora il tasso soglia degli interessi corrispettivi con la maggiorazione del 2,1. Peraltro, entrambe le parti in sede di memoria di replica hanno citato la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 del 17.9.2020 che viene esaminata dalla giudicante al fine di applicare i principi ivi enunciati al caso in esame.

In primo luogo la Corte di Cassazione ha ritenuto che, al fine di riconoscere la più compiuta tutela al debitore, "il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio". La Corte precisa che per gli interessi corrispettivi il legislatore ha introdotto "la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso -soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo e unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali." Inoltre la Suprema Corte richiama il principio di simmetria che può essere rispettato e soddisfatto "mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 6927 del 4 novembre 2020

professionali Il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente e rilevato a campione – può costituire l’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.....Nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l’aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.”

Poi la Suprema Corte nell’individuare il limite per gli interessi moratori precisa che negli anni più recenti “i decreti ministeriali prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2 comma 2, d.m., attuando l’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996).”

La Corte, nella sentenza citata, elabora una formula al fine di individuare la soglia degli interessi moratori, prendendo come esempio i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, che si esplica come segue: “ $(5/4 \text{ T.e.g.m.} + 4) + (5/4 \times 1,9)$ dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della legge n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e d.m. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere sinteticamente espressa: ” $(\text{T.e.g.m.} + 1,9) \times 1,25 + 4$. Analogamente può essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing e agli altri prestiti.”

Facendo applicazione al caso in esame della formula elaborata dalla Corte di Cassazione per verificare se nel contratto di leasing stipulato dalle parti sia stata pattuita una clausola di interessi moratori usuraria si perviene al seguente calcolo: 6,28% (parametro individuato per i contratti di leasing superiori ad € 50.000 con Decreto MEF 26.3.2009 entrato in vigore il 1.4.2009) + 4,1 (punti percentuali per operazioni di leasing indicato a pag. 21 della sentenza SSUU) = $10,38 \times 1,25 = 12,975 + 4 = 16,975$. Se si considera che il tasso di mora concordato fra le parti ammonta 10,498 % pari ad Euribor 3 mesi (1,498%) maggiorato di 9 punti percentuali si deve escludere che al momento della pattuizione il tasso di mora avesse carattere usurario, essendo inferiore sia al tasso soglia calcolato secondo la formula elaborata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che è pari al 16,975% , che al tasso soglia calcolato secondo la formula elaborata da parte convenuta: 1,5% Euribor 3 mesi + maggiorazione 9,00% = 10,50% tasso di mora applicato TEGM 6,28% TSU L 108/96 maggiorato di 2,1% = 12,570%. Mentre non è corretto parametrare, come fa parte attrice, il tasso soglia degli interessi moratori al tasso soglia degli interessi corrispettivi senza applicare lo spread per la mora, come peraltro, ribadito nella recente sentenza delle Sezioni Unite.

La verifica del rispetto del tasso soglia usura con riferimento agli interessi moratori concordati fra le parti si è imposta nel caso in esame in quanto il contratto di leasing pattuito fra le parti è ancora in essere e non risulta che si sia verificato alcun inadempimento da parte dell’utilizzatore, pertanto, alla luce dei principi elaborati dalla recente sentenza a sezioni unite, parte attrice è titolare di un interesse ad agire per l’accertamento della nullità della pattuizione degli interessi moratori usurari, domanda espressamente formulata da parte attrice sin dall’atto di citazione.

Evidente, in questa prospettiva, è la superfluità della CTU contabile, invocata dalla società attrice con particolare riferimento al profilo relativo all’accertamento del carattere usurario degli interessi pattuiti Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve essere rigettata anche la

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 6927 del 4 novembre 2020

domanda di declaratoria della nullità parziale del contratto di leasing con riferimento alla clausola di determinazione degli interessi di mora che sono stati pattuiti entro il tasso soglia.

3. domanda di restituzione degli interessi versati in forza del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1526 c.c.

La domanda di accertamento della natura traslativa del contratto di leasing e della conseguente applicabilità della disciplina e degli effetti di cui all'art. 1526 c.c. e la domanda di accertamento che l'immobile conserva un valore di gran lunga superiore al residuo importo convenuto per l'opzione finale di acquisto del bene stesso con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi corrisposti, avanzate da parte attrice, non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

A ben considerare l'art. 1526 c.c., dettato in tema di vendita con riserva di proprietà, prevede che in caso di risoluzione del contratto il venditore – concedente è tenuto a restituire le rate riscosse, salvo ottenere una somma a titolo di equo compenso e risarcimento del danno.

Le domande sono inammissibili sotto plurimi profili.

In primo luogo la norma presuppone la risoluzione del contratto che nel caso in esame non è avvenuta in quanto il contratto di leasing è ancora in essere. Inoltre, tale disposizione consente all'acquirente/utilizzatore di ottenere la restituzione dei canoni a fronte della restituzione del bene oggetto del contratto di leasing, mentre nel caso in esame la restituzione del cespite non è avvenuta perché il contratto è ancora vigente tra le parti e l'attrice chiede la restituzione degli interessi e non dei canoni.

Devono essere dichiarate inammissibili, pertanto, le domande proposte dall'attrice ai sensi dell'art. 1526 c.c. e aventi ad oggetto la condanna della Unicredit leasing alla restituzione degli interessi pagati. Tralasciando ogni valutazione in merito alla validità ed efficacia della clausola contrattuale (art. 21 delle condizioni generali) che legittima la società concedente a trattenere tutti gli importi corrisposti sino alla data della risoluzione che nel caso in esame non si è verificata, si osserva che, secondo l'orientamento al quale questo giudice ritiene di aderire, la disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di cui all'art. 1526 c.c. - tenuto conto della ratio sottesa alla disposizione in esame, con particolare riguardo all'esigenza di evitare un arricchimento ingiustificato del venditore - nella parte in cui attribuisce al compratore (qui utilizzatore) il diritto ad ottenere la restituzione delle rate (qui canoni) versate, imponendo all'altra parte il dovere di restituire le rate riscosse "salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa", presuppone l'avvenuta restituzione della cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta in quanto il contratto è ancora in vigore fra le parti (da ultimo, Cass., ord. 20 settembre 2017 n. 21895, Cass., 8 gennaio 2010 n. 73; Cass., 28 agosto 2007 n. 18195; Cass. 24 giugno 2002 n. 9161). Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da SOCIETÀ e FIDEIUSSORE, nei confronti di BANCA così provvede:

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 6927 del 4 novembre 2020

- a. respinge le domande attoree e dichiara inammissibile la domanda di condanna di BANCA a restituire gli interessi ai sensi dell'art. 1526 c.c.;
- b. condanna le attrici, in solido, al pagamento, in favore della BANCA, delle spese processuali che liquida nella somma di euro 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Milano, 4 novembre 2020

Il Giudice
Anna Giorgia Carbone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS